REGOLAMENTO (CEE) N. 1074/77 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

che fissa gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa per la campagna di commercializzazione 1977/1978

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 814/76 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua degli importi dell'aiuto per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre e per la canapa prodotti nella Comunità ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del predetto regolamento, tale importo è fissato per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione ; che l'importo deve essere fissato tenendo conto del prezzo delle fibre di lino e di canapa e dei semi di canapa sul mercato mondiale, di quello degli altri prodotti naturali concorrenti, nonché del prezzo di obiettivo dei semi di lino ;

considerando che l'applicazione di tali criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto a un livello superiore a quello stabilito per la campagna precedente ;

considerando che per la campagna di commercializzazione 1976/1977 l'importo valido per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre è stato fissato per il Regno Unito a un livello inferiore a quello valido per gli altri Stati membri ; che per la campagna 1977/1978 occorre ravvicinare, conformemente all'articolo 95 dell'atto di adesione, l'importo dell'aiuto valido per il Regno Unito al livello comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

Per la campagna di commercializzazione 1977/1978 l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato :

a) per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre :

— a 163,72 unità di conto all'ettaro per il Regno Unito,

— a 194,76 unità di conto all'ettaro per gli altri Stati membri ;

b) per la canapa, a 176,88 unità di conto all'ettaro per tutti gli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 94 del 9. 4. 1976, pag. 4.
(3) GU n. C 93 del 18. 4. 1977, pag. 11.
(4) GU n. C 77 del 30. 3. 1977, pag. 15.